

1. FINALITÀ DEL DOCUMENTO

L'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (di seguito, solo decreto), così come modificato dall'articolo 4, comma 6, lettera a), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 2016, n. 225, ha introdotto l'obbligo, per i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici, della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Il predetto articolo 2 stabilisce, inoltre, nel comma 3, che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica saranno effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.

A tal fine, al comma 4, il decreto prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, siano definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica, le caratteristiche tecniche degli strumenti nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle predette disposizioni.

Inoltre, il predetto articolo 2 prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, possono essere stabiliti termini differiti di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.

La disposizione precisa, altresì, che l'obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica ("fiscalizzazione") dei distributori automatici non deve incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi e deve tener conto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi.

Pertanto, al fine di garantire un passaggio economicamente e tecnicamente sostenibile al nuovo regime, si rende necessaria una "fiscalizzazione graduale" delle Vending machine, costituita da una soluzione "transitoria" ed una soluzione "definitiva", entrambe in grado, comunque, di garantire un elevato livello di sicurezza ed inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori.

Il presente documento definisce le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle Vending machine nella "fase transitoria", l'individuazione delle informazioni da trasmettere ed il loro formato nonché i meccanismi e i processi di certificazione delle componenti software delle macchine attualmente esistenti, volti a garantire la sicurezza e l'autenticità dei dati memorizzati e trasmessi.

Il sistema definito nel presente documento, inoltre, stabilisce i servizi attraverso cui gli operatori del settore (produttori hardware e software) e i soggetti passivi IVA titolari degli apparecchi potranno gestire il processo e monitorare i flussi trasmessi. Il sistema rende disponibili interfacce utente e servizi esposti per essere invocati dalle componenti hardware/software degli apparecchi.

2. SOLUZIONE TECNICA PER LA MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI DELLE VENDING MACHINE NELLA FASE TRANSITORIA

2.1 DESCRIZIONE DELLE VENDING MACHINE IN USO E DEL PROCESSO DI RILEVAZIONE DATI

L'art. 2, comma 2, del decreto istituisce l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti che operano mediante Vending machine.

Le Vending machine sono strumenti tecnologici automatizzati costituiti, sostanzialmente, da un Sistema Master, collegato a una o più Periferiche di pagamento, e da uno o più Distributori (erogatori).

I dati operazionali vengono canalizzati nel Sistema master, scheda elettronica dotata di processore con memoria, capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall'utente finale.

L'acquisizione dei dati dal Sistema master della V.M. avviene periodicamente (detta periodicità, a seconda della localizzazione e/o dall'utilizzo della V.M., può assumere cadenza infra-giornaliera, giornaliera, infra-settimanale o infra-mensile) da parte dell'ARD in occasione del rifornimento dei beni da vendere e della raccolta del denaro contante presente nelle cassette monete.

L'acquisizione dei dati avviene con le seguenti modalità:

1. Se la Vending machine è dotata di porta di comunicazione, l'acquisizione avviene mediante il Dispositivo mobile che preleva i dati tramite un collegamento basato – alla data di pubblicazione delle presenti specifiche tecniche – su tre differenti modalità (terminali di prelievo):
 - tecnologia wireless;
 - cavo;
 - transponder.
2. **Se la Vending machine non è dotata di porta di comunicazione, l'acquisizione dei dati avviene manualmente. E' responsabilità del gestore o dell'ARD imputare – mediante apposito software reperibile sul libero mercato – i dati rilevati manualmente dalla Vending machine sul Dispositivo mobile.**

2.2 ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE DEI GESTORI E DEI PRODUTTORI DELLE VENDING MACHINE

I Gestori delle Vending machine devono accreditarsi mediante apposita procedura on line disponibile sul sito web dell'Agenzia delle entrate.

Nella pagina di accreditamento il gestore deve selezionare il flag "gestore".